Civile Ord. Sez. 6 Num. 9782 Anno 2018
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 19/04/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5182–2017 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco RUSSO ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Premuda, n. 1/4, presso lo studio legale dell'avv. Roberto DIDDORO;

- ricorrente -

contro

RICCIO Giuseppe;

- intimato -

1915/18

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- resistente –

avverso la sentenza n. 6905/34/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 15/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

– che con la sentenza in epigrafe la CTR, rigettando l'appello proposto dalla ricorrente, confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'intimazione di pagamento notificato al contribuente sulla scorta di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di somme dovute per IRPEF per l'anno di imposta 2005, ritenendo irregolare la notifica della predetta cartella in quanto, essendo stata effettuata con la procedura dell'irreperibilità relativa, mancava la prova della spedizione della raccomandata informativa;

– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione l'agente della riscossione sulla base di un unico motivo, cui non replica né il contribuente né l'Agenzia delle Entrate, la quale si limita a depositare istanza di partecipazione all'eventuale udienza pubblica;

– che risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

– che il Collegio ha deliberato la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO

– che il motivo di cassazione, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 140 c.p.c., sostenendo l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 140 c.p.c. alle ipotesi di notifica effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. citato, diversamente dalla proposta del relatore, che questo Collegio non condivide (Cass. Sez. U. n. 8999 del 2009), è infondato e va rigettato;

– che, invero, nel caso di specie risulta che il destinatario dell'atto era temporaneamente assente dalla casa di abitazione al momento della consegna della raccomandata, ed il postino, evidentemente per non aver rinvenuto un portiere o uno degli altri soggetti indicati nel comma 2 del citato art. 26 (persone di famiglia o addette alla casa) cui effettuare la consegna del plico, si limitò a depositare il plico presso l'ufficio e quindi, decorsi i termini di giacenza, a restituirlo al mittente con l'annotazione di "compiuta giacenza";

– che, vertendosi in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, tale modalità di notifica non corrisponde al modello legale previsto dal vigente art. 26, comma 4, c.p.c., secondo cui «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito é affisso nell'albo del comune»;

– che a seguito dell'intervento della Consulta, che con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, questa Corte con la sentenza n. 25079 del 2014 ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, in base al quale «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea [e], del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011);

– che, nella specie, la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto, di cui la ricorrente non ha fornito, come era suo onere, doverosa prova, e,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pertanto, la statuizione impugnata, che si è conformata al citato principio giurisprudenziale, non merita censura alcuna;

– che, conseguentemente, il ricorso va rigettato senza doversi provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio degli intimati;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1–*quater*, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1–*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 21/02/2018

Il Presidente
Enrico MANZON

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale